



Bruxelles, 11.1.2013
COM(2013) 1 final

2013/0003 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

RELAZIONE

1. CONTESTO GIURIDICO DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("l'Atto relativo alle condizioni di adesione"), dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia alle condizioni previste da detti trattati e atti e dall'Atto relativo alle condizioni di adesione.

Ai sensi dell'articolo 43 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che transitano nel corridoio di Neum.

Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005¹ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992², che istituisce un codice doganale comunitario ("il codice") nell'intento di fornire una base giuridica adeguata per l'analisi del rischio.

A norma dell'articolo 36 *bis*, paragrafo 1, del codice, e fatte salve talune esenzioni o deroghe previste nell'articolo 181 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993³, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (le "DAC"), le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione sono accompagnate da una dichiarazione sommaria ("dichiarazione sommaria di entrata").

A norma dell'articolo 182 *bis*, paragrafo 1, del codice e fatte salve esenzioni o deroghe pertinenti applicabili ai sensi dell'articolo 842 *bis*, paragrafi 3 e 4, delle DAC, nel caso di merci che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'UE senza essere esportate, riesportate o vincolate a un regime di transito, è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita.

L'articolo 36 *ter*, paragrafo 2, e l'articolo 182 *quinquies*, paragrafo 2, del codice prevedono l'utilizzo di un procedimento informatico per la presentazione delle dichiarazioni sommarie al fine di consentire lo scambio elettronico dei dati tra le autorità doganali, nell'intento di fondare i controlli doganali sull'analisi dei rischi mediante procedimenti informatici, come previsto dall'articolo 13 del codice.

2. IL CORRIDOIO DI NEUM

Il corridoio di Neum è una parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che accede alla costa del mare Adriatico e divide il territorio della Croazia in due parti, separando quindi l'area circostante la città di Dubrovnik dal resto del paese. Attualmente l'autostrada adriatica D8,

¹ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

² GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

³ GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1.

una strada statale a due corsie che attraversa il corridoio di Neum, è l'unico collegamento per il trasporto terrestre tra l'area di Dubrovnik e il resto del territorio croato. Il tratto che attraversa il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum è lungo 9,25 km. Esistono due valichi di frontiera in territorio croato, situati alle due estremità della strada citata nel corridoio di Neum: si tratta di Klek – Neum I, all'estremità occidentale del corridoio, e Zaton Doli – Neum II, all'estremità orientale. Per coprire la distanza tra questi due punti un veicolo impiega circa 10-15 minuti.

L'economia locale dell'area circostante la città di Dubrovnik si basa principalmente sul turismo, gestito per lo più da imprese di piccole e medie dimensioni che dipendono da forniture di merci dal territorio principale della Croazia, per un valore solitamente inferiore a 10 000 EUR per spedizione.

Attualmente l'89% delle merci trasportate attraverso il corridoio di Neum hanno ottenuto la posizione di merci in libera pratica in Croazia. Esse attraversano il corridoio accompagnate da documenti cartacei equivalenti al documento T2L di cui all'articolo 317, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Le autorità doganali croate stabiliscono l'identità di veicoli e merci, controllando i documenti commerciali di accompagnamento, prima che escano temporaneamente dal territorio doganale della Croazia. Le verifiche e i controlli doganali devono essere effettuati, se del caso, anche al rientro delle merci in Croazia dopo aver attraversato il corridoio di Neum. Al momento dell'adesione della Croazia all'UE occorrerà potenziare la capacità di effettuare i controlli doganali.

L'applicazione della legislazione doganale dell'UE dalla data di adesione della Croazia comporterà l'espletamento delle formalità doganali e l'effettuazione dell'analisi del rischio e dei controlli ai fini della sicurezza, nonché la trasmissione elettronica e lo scambio di informazioni a tale scopo. Tutto questo richiede consistenti investimenti e un notevole impegno per garantire un quadro informatico adeguato. Considerando le circostanze specifiche del corridoio di Neum, l'applicazione di queste misure appare eccessivamente onerosa e sproporzionata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

In virtù dell'articolo 43 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, occorre adottare un atto speciale del Consiglio che definisca le condizioni relative all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata/uscita per le merci che transitano attraverso il corridoio di Neum.

Ai sensi della posizione comune dell'Unione europea in materia¹, le esenzioni dalla presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e uscita si applicano alle seguenti condizioni:

- le merci hanno posizione comunitaria,

¹ Documento 12133/11 del Consiglio del 28 giugno 2011.

- le merci sono accompagnate da documenti commerciali (fattura o documento di trasporto) contenenti almeno la serie di dati di cui all'articolo 317, paragrafo 2, delle DAC, nonché il valore totale delle merci,
- il valore globale delle merci trasportate da un veicolo non supera 10 000 EUR,
- il documento in questione è vistato dalle autorità doganali croate all'uscita delle merci con marcature ufficiali (firma, timbro e data e ora dell'uscita),
- laddove lo si ritenga necessario, si effettua un'adeguata sigillatura delle spedizioni o dei mezzi di trasporto all'uscita dalla Croazia,
- al rientro nel territorio della Croazia, le autorità doganali controllano i documenti, la durata dell'attraversamento del corridoio, gli (eventuali) sigilli e le merci (se del caso).

L'applicazione delle esenzioni non pregiudica l'obbligo di effettuare analisi del rischio e controlli per motivi di sicurezza, scambiare informazioni sui rischi a norma dell'articolo 4 *septies*, paragrafo 2, delle DAC e adottare misure adeguate in caso di irregolarità. La Croazia è tenuta a fornire alla Commissione prove sufficienti del fatto che le disposizioni applicate dalle autorità doganali sono equivalenti alle norme di analisi del rischio definite nella legislazione doganale dell'UE.

In aggiunta allo scambio di informazioni sui rischi di cui sopra, la Croazia è tenuta ad informare regolarmente la Commissione, secondo le procedure concordate del quadro comune in materia di gestione del rischio, sulle irregolarità riscontrate e, se del caso, sulle misure successivamente adottate.

Due anni dopo la data di adesione è previsto un riesame inteso a verificare la corretta applicazione del regime speciale.

Se del caso, su proposta della Commissione, il Consiglio modifica o pone fine al regime speciale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2011 gli Stati membri dell'Unione e la Croazia hanno firmato il trattato concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("trattato di adesione"). In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato di adesione la sua entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2013, purché tutti gli strumenti di ratifica siano depositati anteriormente a tale data.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("l'Atto relativo alle condizioni di adesione"), a decorrere dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia alle condizioni previste da detti trattati e dall'Atto relativo alle condizioni di adesione.
- (3) Il territorio di Neum ("corridoio di Neum ") è un luogo dove il territorio della Bosnia-Erzegovina raggiunge la costa adriatica, separando l'area di Dubrovnik dal resto del territorio della Croazia. Il turismo è di importanza significativa per l'economia locale, caratterizzata da piccole e medie imprese che dipendono dalle forniture provenienti dal resto del territorio croato, per un valore solitamente inferiore a 10 000 EUR per spedizione. L'89% delle merci che transitano nel corridoio di Neum hanno ottenuto la posizione di merci in libera pratica nel territorio della Croazia.
- (4) Secondo l'articolo 43 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che transitano nel corridoio di Neum.
- (5) A norma dell'articolo 36 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 182 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un

codice doganale comunitario¹ (“codice doganale comunitario”), le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione devono essere precedute da una dichiarazione sommaria trasmessa elettronicamente e contenente i dati necessari per l’effettuazione dell’analisi del rischio.

- (6) Date le caratteristiche specifiche dell’economia locale, è opportuno prevedere esenzioni dall’obbligo di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum.
- (7) Le autorità doganali devono effettuare analisi del rischio e controlli di sicurezza efficaci sulla base dei dati presenti sulla fattura e sui documenti di trasporto che accompagnano le merci.
- (8) Le disposizioni vigenti derogano dal principio della trasmissione elettronica dei dati sulla sicurezza prima dell’arrivo delle merci ai sensi del codice doganale comunitario. Per assicurare l’effettuazione di analisi del rischio e controlli efficienti ed efficaci ai fini della sicurezza, la Croazia deve garantire che i valichi di frontiera presso il corridoio di Neum dispongano delle necessarie risorse umane, attrezzature e infrastrutture di controllo.
- (9) Ove si riscontri che una spedizione non soddisfa i requisiti del presente regolamento, a tale spedizione non dev’essere consentito di rientrare nel territorio della Croazia se non è stata effettuata una valutazione dei rischi correlati e non sono state adottate misure efficaci e mirate basate su un’analisi del rischio.
- (10) In aggiunta allo scambio di informazioni sui rischi secondo quanto disposto dall’articolo 4 *septies*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Croazia deve informare regolarmente la Commissione, a norma delle procedure concordate del quadro comune in materia di gestione del rischio, sulle irregolarità riscontrate e, se del caso, sulle misure successivamente adottate per quanto concerne la circolazione di merci attraverso il corridoio di Neum.
- (11) Due anni dopo la data di adesione è opportuno procedere a una valutazione intesa a verificare la corretta applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali:

a) è possibile l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell’Unione che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il corridoio di Neum;

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al loro rientro nel territorio della Croazia dopo aver transitato attraverso il corridoio di Neum.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) “merci dell'Unione”, le merci definite all'articolo 4, punto 7, del codice doganale comunitario;
- 2) “area di Dubrovnik”, la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia;
- 3) “Croazia continentale”, il territorio della Croazia esclusa l'area di Dubrovnik;
- 4) “corridoio di Neum”, la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale;
- 5) “autorità doganali”, le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all'uscita e all'entrata del corridoio di Neum;
- 6) “uscita”, l'uscita di merci dall'area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum;
- 7) “rientro”, l'ingresso delle merci nell'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum.

Articolo 3

Esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata

1. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione al momento dell'uscita.
2. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al momento del rientro.

Articolo 4

Condizioni per l'applicazione dell'esenzione

L'articolo 3 si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale;

- b) le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che:
- i) includono almeno i dati di cui all'articolo 317, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93¹ della Commissione, nonché il valore globale delle merci;
 - ii) sono vistati con marcature ufficiali delle autorità doganali all'uscita;
 - iii) sono sottoposti alla verifica delle autorità doganali al rientro.

Articolo 5

Controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare l'analisi del rischio associata ai controlli doganali applicati alle merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum utilizzando mezzi diversi da procedimenti informatici.
2. La Croazia garantisce che i valichi di frontiera nei punti di uscita dal suo territorio e di rientro nello stesso delle merci che transitano attraverso il corridoio di Neum dispongano di tutte le risorse, le attrezzature, le infrastrutture e le capacità di controllo necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento alla data dell'adesione.
3. All'uscita le autorità doganali:
 - a) stabiliscono un limite di tempo per il transito delle merci dell'Unione attraverso il corridoio di Neum;
 - b) indicano tale limite di tempo unitamente alla data del visto della fattura o del documento di trasporto di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii);
 - c) qualora lo ritengano opportuno, sigillano lo spazio contenente le merci o ogni singolo imballaggio delle merci che devono transitare nel corridoio di Neum.
4. Al rientro le autorità doganali:
 - a) effettuano l'analisi del rischio essenzialmente per motivi di sicurezza;
 - b) verificano le fatture o i documenti di trasporto che accompagnano le merci;
 - c) controllano il rispetto del limite di tempo di cui al paragrafo 3, lettera a);
 - d) controllano l'integrità dei sigilli, se apposti ai sensi del paragrafo 3, lettera c);
 - e) se del caso, esaminano fisicamente le merci;
 - f) se del caso, rimuovono i sigilli.

¹ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

5. Qualora le autorità doganali stabiliscano che non è stato rispettato un requisito previsto dal presente regolamento, consentono il rientro della spedizione se:

a) è stata effettuata un'analisi del rischio efficace;

b) sulla base dell'analisi di cui alla lettera a), le autorità doganali hanno adottato misure efficaci mirate specificamente a prevenire i rischi relativi alla sicurezza.

Articolo 6

Informazione

La Croazia informa la Commissione in merito a eventuali irregolarità riscontrate nell'applicazione del presente regolamento, nonché su misure concrete adottate al fine di porre rimedio a tali irregolarità entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi il 1° marzo 2014.

Articolo 7

Relazione

Entro due anni dall'adesione della Croazia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente